



DETERMINAZIONE N. 399/2018

Oggetto:

Approvazione della Trattazione n. 53/2018 e Comunicazione n. 53/2018 relativa alla Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 53/2018 concernente l'identità digitale Prot. n. 13158 del 26/07/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale), nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.sa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti

previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 53/2018 del 26/07/2018, acquisita dall'Agenzia per l'Italia digitale in pari data, con prot. n. 13158;

ESAMINATA la Trattazione n. 53/2018 predisposta dal Servizio Affari Giuridici, con la quale si approfondiscono le tematiche contenute nella relativa Segnalazione, in ordine al rappresentato mancato accesso all'area di lavoro del servizio alloggiati tramite SPID(<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Scelta.aspx>), in presunta violazione dell'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD) ed esaminato l'art. 2, comma 6, del CAD, secondo il quale le disposizioni del Codice *“non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ((...)) di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile”*. In particolare anche in base alle informazioni richieste in istruttoria a mezzo comunicazione inviata da AgID il 24.09.2018, prot. 14963, al Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e ricevute da quest'ultimo il 17.10.2018 prot 16193 e il 23.10.2018 prot 16947, dove viene specificato che *“non risulta possibile assoggettare il Sistema alloggiati della Polizia di Stato alle prescrizioni del CAD concernenti l'adozione del sistema SPID in base alle disposizioni normative di ordine e sicurezza pubblica...”* ne consegue che quanto segnalato non viola il CAD e quindi si propone all'Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere la segnalazione non fondata, con conseguente archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Segnalante;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 53/2018 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 53/2018, con la quale, ritenendo la Segnalazione non fondata, si ritiene di poter procedere all'archiviazione della segnalazione medesima dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 53/2018 e Archiviazione n. 53/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Roma, 11/12/2018

Teresa Alvaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Segnalazione n.53/2018 - Trattazione

Oggetto:

Segnalazione n.53/2018 – Amministrazione segnalata Ministero dell'Interno –

Qualificazione tematica: Identità digitale Prot. n. 13158 del 26/07/2018

Accesso all'area di lavoro del servizio alloggiati tramite SPID indirizzo

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Scelta.aspx>

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Spid non è stata implementata come modalità di accesso all'area di lavoro del servizio alloggiati”.

Da quanto rappresentato dal Segnalante vi sarebbe una presunta violazione dell'articolo 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD) che stabilisce le disposizioni in merito al sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il comma 2-bis dell'articolo 64: *“per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”.*

Il CAD prevede anche all'art. 2, comma 6, l'esclusione dalla sua applicazione dei seguenti ambiti: *“limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ((...)) di ordine e sicurezza*

pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile”.

Al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, proprio in base alle disposizioni del CAD, ove all’art. 2, comma 6, si precisa che le disposizioni del Codice *“non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ((...)) di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile”*, si è proceduto, in fase di istruttoria, alla richiesta di chiarimenti inviata al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in data 24.09.2016 prot.AgID 14963, alla quale l’amministrazione ha fornito le risposte nelle date del 17 e del 23 ottobre 2018 con i rispettivi protocolli AgID n. 16193 e 16497.

Anche a seguito delle informazioni richieste in istruttoria a mezzo comunicazione inviata da AgID il 24.09.2018, prot. 14963, al Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e ricevute da quest’ultimo il 17.10.2018 prot 16193 e il 23.10.2018 prot 16947, viene specificato che *“non risulta possibile assoggettare il Sistema alloggiati della Polizia di Stato alle prescrizioni del CAD concernenti l’adozione del sistema SPID in base alle disposizioni normative di ordine e sicurezza pubblica. Si evidenzia che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede all’art. 109 l’obbligo “per i gestori delle strutture ricettive di comunicare, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, alla Questure le generalità delle persone alloggiate, in base alle modalità predisposte con decreto del Ministro dell’interno”*. In attuazione di tale disposizione, il decreto ministeriale 7 gennaio 2013 ha prescritto che la trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive avvenga in modalità informatica, previa certificazione digitale, impiegando *«... apposito sistema web oriented esposto su rete internet»*, all’indirizzo <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>, oppure tramite apposito link presente sul sito della Polizia di Stato, <http://www.poliziadistato.it> (art. 2, comma 1, e relativo allegato tecnico, punto 2). Si precisa, infine, che la certificazione digitale non riguarda la "persona fisica" del gestore, bensì la singola struttura ricettiva. Appare, dunque, evidente che l’attività di

registrazione informatica delle persone alloggiate negli esercizi ricettivi, rispondendo alla finalità di facilitare l'attività di vigilanza riconducibile alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica esercitate dal Questore, non sia assoggettabili alle disposizioni del CAD”.

In pratica il portale della Polizia di Stato indica la procedura che gli interessati (albergatori, affittacamere, proprietari o gestori di alloggi, ostelli, rifugi, bed & breakfast, agriturismi, campeggi, proprietari di appartamenti e le agenzie immobiliari che gestiscono gli appartamenti per uso turistico), devono seguire. Quest'ultima prevede l'invio di una istanza, debitamente compilata ed allegata la documentazione richiesta. Il tutto va inviato via posta elettronica secondo le indicazioni specificate nella seconda pagina della stessa. Ottenute le credenziali, l'esercente potrà trasmettere telematicamente le generalità delle persone alloggiate direttamente dalla propria struttura ricettiva, attraverso il sito:

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it> .

La procedura pertanto si basa, nella sua attuazione, sul D.M. 7 gennaio 2013 nel cui allegato tecnico, al punto 2.3 “*accesso al sistema*” si riporta che: “*una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e password) dalla Questura competente territorialmente, al primo accesso al servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari: download del certificato digitale client di cui al precedente punto 2.2.2 installazione del certificato su ogni postazione che intende utilizzare per la trasmissione*”.

Alla luce degli elementi appena esposti, la segnalazione si ritiene non fondata in quanto non vi sono violazioni del CAD. Se ne dà comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, si propone l'archiviazione della segnalazione medesima.

26/11/2018

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n.53/2018 – Amministrazione segnalata Ministero dell'Interno –

Qualificazione tematica: Identità digitale Prot. n. 13158 del 26/07/2018

Accesso all'area di lavoro del servizio alloggiati tramite SPID indirizzo

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Scelta.aspx> .

Gent.mo,

è stata valutata la Sua segnalazione che riportava la seguente questione:

“Spid non è stata implementata come modalità di accesso all'area di lavoro del servizio alloggiati”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per

l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso ed entrando nel merito della questione, il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD) prevede all'art. 2, comma 6, l'esclusione dalla sua applicazione *“limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni (...) di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile”*.

In tale ambito rientrano i dati trattati dal portale servizio alloggiati e pertanto l'Ufficio del Difensore civico per il digitale ha proceduto alla valutazione della Sua segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1-quater del CAD, ritenendo la Segnalazione non fondata con conseguente archiviazione della stessa.

A tale conclusione si è giunti anche a seguito delle informazioni fornite dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno il quale precisa che *“non risulta possibile assoggettare il Sistema alloggiati della Polizia di Stato alle prescrizioni del CAD concernenti l'adozione del sistema SPID in base alle disposizioni normative di ordine e sicurezza pubblica. Si evidenzia che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede all'art. 109 l'obbligo “per i gestori delle strutture ricettive di comunicare, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alla Questure le generalità delle persone alloggiate, in base alle modalità predisposte con decreto del Ministro dell'interno”*. In attuazione di tale disposizione, il decreto ministeriale 7 gennaio 2013 ha prescritto che la trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive avvenga in modalità informatica, previa certificazione digitale, impiegando *«... apposito sistema web oriented esposto su rete internet»*, all'indirizzo <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it> , oppure tramite apposito link presente sul sito della Polizia di Stato, <http://www.poliziadistato.it> (art. 2, comma 1, e relativo allegato tecnico, punto 2). Si precisa, infine, che la certificazione digitale non riguarda la "persona fisica" del gestore, bensì la singola struttura ricettiva. Appare, dunque, evidente che l'attività di registrazione informatica delle persone alloggiate negli esercizi ricettivi, rispondendo alla

finalità di facilitare l'attività di vigilanza riconducibile alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica esercitate dal Questore, non sia assoggettabili alle disposizioni del CAD”.

Nella pratica il portale della Polizia di Stato indica la procedura che gli interessati (albergatori, affittacamere, proprietari o gestori di alloggi, ostelli, rifugi, bed & breakfast, agriturismi, campeggi, proprietari di appartamenti e le agenzie immobiliari che gestiscono gli appartamenti per uso turistico), devono seguire. Quest’ultima prevede l’invio di una istanza, debitamente compilata ed allegata la documentazione richiesta. Il tutto va inviato via posta elettronica secondo le indicazioni specificate nella seconda pagina della stessa. Ottenute le credenziali, l' esercente potrà trasmettere telematicamente le generalità delle persone alloggiate direttamente dalla propria struttura ricettiva, attraverso il sito: <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it> .

La procedura pertanto si basa, nella sua attuazione, sul D.M. 7 gennaio 2013 nel cui allegato tecnico, al punto 2.3 “*accesso al sistema*” si riporta che: “*una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e password) dalla Questura competente territorialmente, al primo accesso al servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari: download del certificato digitale client di cui al precedente punto 2.2.2 installazione del certificato su ogni postazione che intende utilizzare per la trasmissione*”.

Pertanto, a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati, si ritiene che la Sua segnalazione possa considerarsi attualmente non fondata, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti